INFORMATIVA N. 170
6 aprile 2010

Congedo straordinario di due anni
Permessi orari per figli con handicap

Congedo straordinario di due anni – Chiarimenti sul concetto di convivenza	• La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 19, ha esteso la possibilità di usufruire del congedo straordinario di due anni anche ai figli che assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti condizioni:
	  • effettiva convivenza con il genitore da assistere;
	  • assenza di altre persone idonee a prendersi cura del genitore disabile.
	• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, ha fornito i seguenti chiarimenti sul concetto di "convivenza":
	  • "Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, ***sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi***".

Permessi orari per figli con handicap in situazione di gravità – Sentenza Corte di Cassazione	• L'art. 42, coma 1, del D.Lgs n. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, la possibilità di chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità. • Il permesso giornaliero è di un'ora, in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere. • La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ha accolto la richiesta di un padre lavoratore di due gemelli, portatori di handicap in situazione di gravità, di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito ***per ciascun bambino***.

a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it
elio_costa@libero.it